



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30/06/2021

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.)

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 12:28 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI e verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig. Avv. Salvatore VINCENTI, nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Trio Oronzo	Si	
Gentile Martina	Si	
Bianco Pierluigi	Si	
Pareo Maria Antonietta	Si	
Solero Vittorio	Si	
Maletesta Giovanna	Si	
Carlà Adelmo	Si	
Carlino Giovanni	Si	
Martella Marco	Si	
Neri Angela	Si	
Vincenti Salvatore	Si	
Riezzo Mauro	Si	
Cirio Antonio	Si	
Corrado Anna Maria	Si	
Guarascio Corinne	Si	
Donno Nicola	Si	
Longo Jons	Si	

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 3 Servizio Entrate
Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Cavallo Caterina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

PREMESSO che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs n. 267/2000, conferma, all'art. 149, che “ La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, della Legge 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 641, ai sensi del quale: *“Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- i commi 642,643, ai sensi dei quali è soggetto passivo TARI chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- il comma 651, ai sensi del quale: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- il comma 652, ai sensi del quale *“...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[1] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*;
- il comma 653, il quale prevede che: *“A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni*

standard.”;

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

VISTO altresì il comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...”;*

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

RILEVATO che detti costi desunti dal Piano economico finanziario (P.E.F.) sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che reca disposizioni inerenti alla TARI e al termine

entro cui dovrà essere effettuata la scelta delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

DATO ATTO che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il D.M. 1° luglio 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze fissa i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

VISTO il Regolamento per il Compostaggio domestico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2021;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate;

VISTE le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e allegati;
- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;
- la Legge n. 160/2019;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione

economico-finanziaria;

Il Sindaco illustra l'argomento

La Consigliera Maletesta illustra al Consiglio gli esiti della sua attività condotta presso gli uffici, ai sensi dell'art. 43 Tuel.

Il Consiglio viene interrotto alle ore 12,38. si riprende alle ore 13,43. all'appello risultano presenti 16 Consiglieri ed un assente (Martella)

Dopo ampia ed esauriente discussione integralmente riportata nell'allegato resoconto stenotipato si registra la dichiarazione di astensione della Consigliera Maletesta che afferma di non aver potuto confrontare il vecchio regolamento del Consiglio.

Anche il Consigliere Donno afferma di astenersi in quanto non sono stati concessi i giusti tempi per approfondire la delibera.

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato favorevoli 10 , astenuti 6 (Maletesta, Corrado, Cirio,, Donno,Longo, Guarascio)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), composto da n° 44 articoli e numero 3 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione esa in forma palese, che riporta il seguente risultato favorevoli 10 , astenuti 6 (Maletesta, Corrado, Cirio,,Donno,Longo, Guarascio)

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Salvatore VINCENTI)

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data



CITTA' DI SURBO

Settore III – Servizio Entrate

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
(a decorrere dal 1.01.2021)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di rifiuto
- Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 – Presupposto impositivo
- Art. 5 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Art. 6 – Soggetto attivo
- Art. 7 – Soggetti passivi
- Art. 8 – Superficie degli immobili
- Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ed esenzioni
- Art. 10 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

TITOLO II – TARIFFE

- Art. 12 – Determinazione delle tariffe
- Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14 – Piano Economico Finanziario (P.E.F.)
- Art. 15 – Articolazione della tariffa
- Art. 16 – Istituti scolastici statali
- Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche
- Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21 – Tariffa per Attività Ricettiva
- Art. 22 – Tributo giornaliero
- Art. 23 – Tributo provinciale

TITOLO III – RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI

- Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- Art. 27 – Riduzioni per avvio al riciclo in modo autonomo
- Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 29 – Ulteriori agevolazioni
- Art. 30 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI

- Art. 31 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 32 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33 – Poteri del Comune
- Art. 34 – Termini e modalità per il versamento
- Art. 35 – Rimborsi
- Art. 36 – Compensazioni
- Art. 37 – Rateizzazioni
- Art. 38 – Ravvedimento operoso
- Art. 39 – Avviso di accertamento
- Art. 40 – Sanzioni ed interessi
- Art. 41 – Contenzioso tributario
- Art. 42 – Importi minimi

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 – Disposizioni finali
- Art. 44 – Norme di rinvio

Allegato 1 “Utenze domestiche – classificazione”

Allegato 2 “Utenze non domestiche - classificazione”

Allegato 3 “Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, da applicarsi sul territorio del Comune di Surbo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Tassa sui Rifiuti nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L - quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L - quinquies;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.”
4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
6. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Art. 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4

Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, ecc, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Qualora dette utenze abbiano cessato l'attività, ma i locali non siano vuoti, anche se sfitti, saranno assoggettate alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato 2.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessorie o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio e/o consuntivo.

Art. 6
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Surbo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7
Soggetti passivi

1. Soggetto passivo del tributo è, la persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui ai successivi artt. 31 e 32 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 8

Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritta in catasto e corredate di planimetria) la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - a. i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - b. le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - c. le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - d. le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - e. i locali tecnici.

La superficie delle aree esterne assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
6. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013.
7. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini, uffici, bar o rivendita di qualsiasi genere, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
8. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei tributi sui rifiuti preesistenti all'introduzione della TARI.
9. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, il Comune

può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all' ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 9

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ed esenzioni

1. Sono escluse dal tributo :
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative;
 - e. le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma;
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. i locali impraticabili;
 - b. i locali in stato di abbandono;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d. i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
 - e. gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto e relative pertinenze.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia

degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti ed altro.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 9.

Art. 11

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie dei locali o delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ovvero quelli utilizzati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate di seguito:

<i>Descrizione</i>	<i>% di riduzione</i>
<i>ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, laboratori radiologici ed odontotecnici, studi medici, dentistici e veterinari</i>	15

<i>(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)</i>	
<i>attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)</i>	20
<i>laboratori di carpenteria metallica e produzione di manufatti in laminati in ferro ed alluminio, officine elettrotecniche</i>	20
<i>distributori di carburante, autolavaggi</i>	10
<i>autofficine per riparazione veicoli, gommisti, elettrauto,</i>	20
<i>autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, produzione di ceramiche, smalterie, produzione di plastiche e vetroresine, marmorie.</i>	25
<i>tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, allestimenti pubblicitari e insegne luminose</i>	20
<i>laboratori fotografici, eliografie</i>	10
<i>Imprese di trasporto e di logistica</i>	15
<i>parrucchieri, estetisti, beauty farm</i>	10
<i>esercizi commerciali</i>	10

4. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitative di analoghe tipologie di rifiuti speciali.
5. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:
 - a. indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e il codice ATECO corrispondente all'attività svolta, nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 32 del vigente regolamento;
 - b. alla dichiarazione di cui al punto precedente, deve essere allegata apposita planimetria catastale firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - c. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER;

6. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, o nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera c) del comma precedente, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al presente articolo e la riduzione è valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

TITOLO II TARIFFE

Art. 12 Determinazione delle Tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dai successivi criteri determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 14

Piano Economico Finanziario (P.E.F.)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione descrittiva dei valori riportati nella modulistica e dei sottostanti valori contabili;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, provvede alla conseguente approvazione del PEF. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica. Le utenze non domestiche, riportate nell' Allegato 2 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le utenze domestiche, riportate nell'Allegato 1, sono invece classificate in base al numero di occupanti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, ovvero determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, ovvero rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite e incasate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
4. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 16
Istituti scolastici statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e

conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) e da quanto disposto in materia dalle modalità di elaborazione dei costi del servizio.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'approvazione delle tariffe con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 18

Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate/detenute da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, non sono considerati per l'intero anno solare ai fini della determinazione del numero dei componenti e del calcolo del tributo nel caso in cui si tratti di:
 - a. soggetto che svolge attività di studio, servizio di volontariato o lavoro al di fuori dal territorio comunale;
 - b. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo;
 - c. soggetti dimoranti in istituti penitenziari, comunità di recupero, centri socio-educativi
 - d. soggetto che svolge attività di volontariato o di lavoro all'estero.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano solo previa presentazione dell'interessato di regolare richiesta di agevolazione corredata da idonea documentazione entro il 30

giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie (contratto di lavoro, contratto di affitto, certificato di iscrizione presso le sedi Universitarie, utenze ecc.) e purché la dimora al di fuori dell'abitazione di residenza si protrae per le fattispecie di cui alla lett. a) per un periodo almeno di 8 mesi e per le fattispecie di cui alle lett. b),c),d), per un periodo non inferiore all'anno solare.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persona che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nelle dichiarazioni, è fissato in una unità.
6. Le pertinenze dell'abitazione quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili, in caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.

Art. 19

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate all'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, in base alle rispettive quote di superficie di competenza.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21

Tariffa per Attività Ricettiva

1. Alle attività di Bed & Breakfast a conduzione familiare si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.
2. Si intende per attività di Bed & Breakfast a conduzione familiare, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione, ed è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere l'attività di accoglienza, che va da un minimo di novanta giorni ad un massimo di duecento settanta giorni nell'arco dell'anno solare.

3. Alle attività di Bed & Breakfast svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato 2 del presente Regolamento).
4. Si intende per attività di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.
5. Alle attività di case ed appartamenti per vacanza, intendendosi per esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato 2 del presente Regolamento).
6. Alle attività agrituristiche, da intendere quelle quali ricettive ed di ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per alberghi con ristorante (cat.7 di cui all'allegato 2 del presente regolamento) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato 2 del presente regolamento).
7. Per le suddette attività ricettive è fatto obbligo di presentare denuncia di inizio e di cessazione. Le denunce di variazione sono presentate entro 90 gg dal verificarsi dell'evento. In mancanza non verranno prese in considerazione per l'anno in corso.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Per soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. Il versamento del tributo giornaliero nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 847, della L. n. 160/2019.
6. L'Ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, ai fini della corretta applicazione della Tassa sui rifiuti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

Art. 23
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecce sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO III
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24
Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche ed applicabile esclusivamente ai soggetti residenti nel Comune: riduzione del 20%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare: riduzione del 15%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di 183 giorni all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare: riduzione 15%; La predetta riduzione non si cumula né con quella di cui alla lettera b) del presente articolo né con quella di cui alla lettera e) del presente articolo;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria A/6): riduzione del 10 %.

- e. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 - f. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione 15%.
2. Per le Utenze domestiche che attuano la pratica del compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione 30% della quota variabile.
 3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Negli stessi termini il contribuente è tenuto a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
 4. La presentazione tardiva non verrà presa in considerazione per l'anno di riferimento. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 5. Per la riduzione di cui al punto 3, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento per il Compostaggio domestico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2021.

Art. 25

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 24.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche nell'ipotesi di cui al comma 1, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio congiuntamente all'Ente, i quali hanno facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le utenze non domestiche che hanno conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
8. Per il solo anno 2021, considerato che l'uscita dal servizio pubblico ha effetto dal 1° gennaio 2022, si applicherà quanto previsto dal successivo art. 27 del presente Regolamento.

Art. 27

Riduzioni per avvio al riciclo in modo autonomo

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 40 della quota variabile.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 28

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto col metodo "porta a porta", per cui il ritiro viene effettuato direttamente presso domicilio di ogni contribuente; nelle zone non servite, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29

Ulteriori agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per eventi di carattere eccezionale, calamità naturali, pandemie e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. Con delibera del Consiglio Comunale, sono approvate le agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
4. Le agevolazioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 30

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.

TITOLO IV

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI

Art. 31

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della Tari hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al verificarsi del presupposto impositivo così come definito dall'art. 4 del presente Regolamento e di ogni sua variazione. In particolare sono tenuti a comunicare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e. la tipologia di attività effettivamente esercitata;

- f. i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. Per i nuclei familiari di residenti, le seguenti variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio:
- emigrazione in altro paese, solo nei casi di utenza intestata a capofamiglia o altro soggetto;
 - nuovi nati;
 - cambio di residenza all'interno del Comune, solo nei casi di trasferimento in un nucleo familiare già costituito;
 - nuove iscrizioni anagrafiche nel Comune, solo nei casi di trasferimento in un nucleo familiare già costituito.

Resta ferma la possibilità di presentare comunque apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo per le ipotesi riportate al comma precedente.

L'obbligo dichiarativo di cui al comma 1 è assolto presentando la prescritta dichiarazione, su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio tributi e/o sul sito istituzionale, sia al protocollo, sia in alternativa tramite raccomandata A/R o via pec; E' fatto obbligo altresì, di dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

3. La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
- la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.
6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui riferiscono; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 32

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere redatta sul modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune e deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma, del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;

- c. per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e. la superficie dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h. le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato;
 - g. l'indirizzo P.E.C.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 33

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tari stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare i dati acquisiti per altro tributo e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34

Termini e modalità per il versamento

1. Il versamento del tributo è effettuato a mezzo F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate di acconto e n. 1 rata a saldo con le seguenti scadenze:
 - 1° rata acconto: entro il 31 maggio
 - 2° rata acconto: entro il 31 luglio
 - 3° rata acconto: entro il 30 settembre
 - rata unica acconto: entro il 31 maggio
 - rata unica saldo: entro il 02 dicembre.L'ammontare dell'acconto è determinato in misura complessivamente pari all' 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. Mentre l'ammontare del saldo è determinato sulla base degli atti approvati per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti già effettuati.
4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cade di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
6. Nel caso in cui vengano presentate le dichiarazioni di inizio occupazione o di variazione in un momento successivo all'approvazione del ruolo ordinario, gli importi scaturiti dalla liquidazione del tributo saranno corrisposti dal contribuente, in un'unica soluzione, mediante approvazione di apposito ruolo, detto "suppletivo" e successiva elaborazione di avviso di pagamento con scadenza fissata al 31 ottobre.
7. Se a seguito della liquidazione di cui al comma precedente emerge un credito in favore del contribuente, si procederà alla compensazione con gli importi dovuti per l'annualità successiva. In caso di cessione dell'utenza, il credito verrà rimborsato o portato in compensazione di eventuali debiti del contribuente nei confronti dell'Ente.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. Nel caso in cui l'inadempimento perduri, si procederà come disciplinato dall'art. 39 del presente Regolamento.
9. Le scadenze fissate dai commi 3 e 6 possono essere modificate mediante Delibera di Consiglio Comunale.

Art. 35 **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/06, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Il Comune provvederà al rimborso, ovvero ne disporrà il diniego, entro 180 giorni dalla presentazione della istanza. In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'ufficio, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla data in cui risulta pervenuto il riscontro da parte del contribuente. Trascorsi 90 giorni senza che il contribuente abbia fatto pervenire i chiarimenti o le integrazioni richiesti, la pratica sarà archiviata.

Art. 36 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.
2. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che le somme versate e non dovute possano essere

compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 37

Rateizzazioni

1. In caso di temporanea e documentata situazione di obiettiva difficoltà, su istanza del contribuente è possibile concedere la dilazione degli importi dovuti all'Ente a seguito di notifica di avvisi di accertamento o di solleciti di pagamento.
2. Le modalità per accedere al beneficio della dilazione sono disciplinate nel Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 38

Ravvedimento operoso

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, così come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera o) del D.lgs. n. 158/2015, e di quanto previsto dall'art. 10-bis del D.L. n. 124/2019, gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzanti eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.
2. La possibilità di utilizzare l'istituto giuridico del ravvedimento operoso è preclusa se la violazione è già stata contestata o qualora il contribuente sia venuto a conoscenza di operazioni di verifica, ispezione o altra attività accertativa iniziata dall'Ufficio.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 39

Avviso di accertamento

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo riportando l'indicazione a stampa del nominativo ai sensi della Legge 549/95, oppure con firma digitale se notificato a mezzo di posta elettronica certificata nei casi previsti.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/19, l'avviso di accertamento emesso a partire dal 1° gennaio 2020 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
6. L'avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.
7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al RD 639/10, si intendono effettuati all'avviso di accertamento.
8. L'avviso di accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 20 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al presente articolo che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
9. Ricorrendone i presupposti, l'atto di accertamento può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 218/97, come recepito dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 40 **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento d'imposta, si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 19 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 41
Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/92 al quale si rinvia.

Art. 42
Importi minimi

1. In fase di riscossione volontaria il versamento non è dovuto per importi annui inferiori ad € 12,00.
2. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono rimborsi o compensazioni per importi unitari inferiori ad € 20,00.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e i precedenti Regolamenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 44

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1. co. 639 e ss, della Legge n. 147/2013, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di TARI e quanto stabilito dal Regolamento generale delle entrate.
2. Per l'anno 2021 le scadenze del tributo sono state fissate con Delibera di Consiglio n. 25 del 13/05/2021.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE - CLASSIFICAZIONE

Le utenze domestiche sono classificate nelle seguenti categorie:

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	<i>Utenze domestiche con n. 1 componente</i>
2	<i>Utenze domestiche con n. 2 componenti</i>
3	<i>Utenze domestiche con n. 3 componenti</i>
4	<i>Utenze domestiche con n. 4 componenti</i>
5	<i>Utenze domestiche con n. 5 componenti</i>
6	<i>Utenze domestiche con n. 6 o più componenti</i>

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE - CLASSIFICAZIONE

Le utenze non domestiche sono classificate nelle seguenti categorie:

	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni con più di 5.000 abitanti)
1	<i>Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)</i>
2	<i>Cinematografi, teatri</i>
3	<i>Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</i>
4	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>
5	<i>Stabilimenti balneari</i>
6	<i>Autosaloni, esposizioni</i>
7	<i>Alberghi con ristorante</i>
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>
9	<i>Carceri, case di cura e di riposo, caserme</i>
10	<i>Ospedali</i>
11	<i>Agenzie, uffici</i>
12	<i>Banche, istituti di credito, studi professionali</i>
13	<i>Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</i>
14	<i>Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</i>
15	<i>Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</i>
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
17	<i>Barbiere, estetista, parrucchiere</i>
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)</i>
19	<i>Autofficina, carrozzeria, elettrauto</i>
20	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
21	<i>Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</i>
22	<i>Birrerie, hamburgerie, mense</i>
23	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
24	<i>Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</i>
25	<i>Plurilicenze alimentari e miste</i>
26	<i>Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</i>
27	<i>Ipermercati di generi misti</i>
28	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
29	<i>Discoteche, night club</i>

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO 3

Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301